

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

ISTANZA DI ACCESSO - LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

**EX ART.14 – TER DELLA LEGGE 3/2012 E SUCCESSIVE MODIFICHE LEGGE N. 176
DEL 18 DICEMBRE 2020**

Art.7 Bis - Procedure Familiari

Debitori	Sig.ra	GAMBERINI Riccarda
	Sigg.	VLAHOV Guido VLAHOV Roberto
Gestore della Crisi	Dott.	RESTA Sebastiano
Advisor	Dott.	BATTISTINI Gilberto
Legale della Controparte	Avv.	BRANDOLI Francesco

PREMESSA

In data 17 Febbraio 2022 tramite l'Avv. Francesco Brandoli la Sig.ra **GAMBERINI Riccarda** nata a Bologna il 05/03/1946 e residente in Bologna Via Quadri n.6 Int. 2 (c.f. _____), Coniugata, depositava il ricorso al Tribunale di Bologna di proposta Piano del Consumatore ai sensi dell'Art.7, co. 1 della L.3/2012 così come modificata dalla L. 176/2020 del 18/12/2020

- Che il Tribunale iscriveva a ruolo il procedimento – Volontaria Giurisdizione – R.G 2233/2022, ed assegnava il fascicolo al Giudice Dott.ssa RIMONDINI Antonella.
- Che in data 15/02/2022 l'Ill.mo Giudice Delegato, letto il ricorso della Gamberini Riccarda in merito alla proposta di accesso al Piano del Consumatore, rilevava alcune criticità, e con decreto del 30 Marzo 2022 rigettava la richiesta di ammissione al Piano del Consumatore

(Documento A – Decreto)

- Che l'Advisor Dott. Gilberto Battistini, sentiti i debitori ed informato il Gestore della Crisi Dott. Sebastiano Resta, ritenevano opportuno modificare la Domanda di accesso alla procedura di Piano del Consumatore nel più idoneo procedimento di cui all'Art.14-ter L.3/2012 – Liquidazione del Patrimonio attraverso procedura familiare congiunta ai sensi dell'art.7 – Bis L.3/2012 così come modificata dalla L.176/2020.

A memoria del procedimento si ricorda come con istanza del 10 ottobre 2021, ex art. 15, comma nove, della L. 3/2012, presso l'Organismo di Composizione della Crisi dell'ODCEC di Bologna I Sigg.

- 1- **GAMBERINI Riccarda** nata a Bologna il 05/03/1946 e residente in Bologna Via
(c.f. _____), Coniugata con Vlahov Guido
- 2- **VLAHOV Guido** nato a Bologna il 19/05/1948 coniugato, residente in Bologna Via
(c.f. _____), pensionato
- 3- **VLAHOV Roberto** nato a Bologna il 12/05/1976 celibe residente in Bologna Via
(c.f. _____) Agente Immobiliare figlio di Gamberini
Riccarda e Vlahov Guido

Avevano chiesto all'intestato Organismo la nomina di un professionista in possesso dei requisiti iscritto quale Gestore della Crisi presso il predetto Organismo, ciò al fine di accedere ad una delle

procedure di cui alla predetta L. n.3/2012 e, nello specifico, alla procedura di Liquidazione del Patrimonio ai sensi degli artt. 14-ter e seguenti della Legge n. 3/2012 e successive modifiche;

(All. Doc. n. 01 – Istanza di Nomina)

L'OCC /ODCEC di Bologna nella persona del suo Referente Dott. Adolfo Barbieri ha nominato , quale Gestore della Crisi il Dtt. Sebastiano Resta con Studio in Bologna, Via Castiglione n.11 Tel.

mail -

Pec –

che ha accettato l'incarico

Che i Sigg. Gamberini Riccarda, Vlahov Guido e Vlahov Roberto hanno inteso farsi rappresentare dall'**Avv. Francesco Brandoli** (C.F.) giusta procura in calce e allegata all'atto, presso il cui Studio eleggono domicilio in Via dei Mille n.22 – 40121 Bologna, Tel.

Mail

Pec

I ricorrenti, hanno inoltre inteso avvalersi, nella predisposizione della presente domanda, di farsi assistere da un Professionista di Fiducia nella persona del Dott. Gilberto Battistini Gestore della Crisi iscritto al n. 2.560 del registro Ministeriale e Dottore Commercialista dell'ODCEC di Bologna, con Studio in Bologna Via Mail Pec , Tel/Fax

La domanda di Liquidazione del Patrimonio è proposta al Tribunale competente ai sensi dell'art. 9, comma uno, L. 3/2012 e deve essere corredata dalla documentazione di cui allo stesso 9, commi due e tre, L. n. 3/2012;

- 1- I Sigg. Gamberini Riccarda, Vlahov Guido e Roberto non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla predetta L. 3/2012
- 2- Non hanno fatto ricorso, nei precedenti, cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da Sovraindebitamento ex L. 3/2012

- 3- Risultano in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;

CONSIDERATO CHE

A) Condizioni di ammissibilità

Accanto all'Accordo di Composizione della Crisi e del Piano del Consumatore, la legge 3/2012 sul sovraindebitamento prevede la Liquidazione del Patrimonio, che in via di prima approssimazione può essere assimilata al fallimento con alcuni suoi aspetti tipici, lo spossessamento, la creazione di una massa separata attiva destinata ai creditori concorsuali, ma con la nomina di un Liquidatore a cui comporta la formulazione dello stato passivo definitivo con la determinazione dei privilegi e diritti.

Nel formulato legislativo di cui alla Legge 3/2012 di cui all'art.14-*ter* nel determinare le condizioni di accesso previste, non vi è alcun riferimento all'attivo messo a disposizione, alla composizione della massa passiva, della tipologia della massa debitoria né a criteri di soddisfazione minima richiesta.

A quanto sopra si richiamano inoltre, la lettera b) del terzo comma dell'Art.14-*ter* che esclude dalla liquidazione i redditi, solo nei limiti di quanto occorra al mantenimento proprio ed ella propria famiglia, e l'Art. 14 *quinquies* comma 1, che non fa cenno ad altra ipotesi di inammissibilità,

se non alla condizione che il Debitore abbia fornito tutta la documentazione necessaria che consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

A conferma di quanto sopra esposto, si evidenzia come “L'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi 5 anni” non costituisca più requisito di accesso alla procedura di Liquidazione del Patrimonio, in quanto l'abrogazione implicita dell'Art.14 *Quinquies* comma 1, della L.3/2012 nella parte in cui prescriveva la verifica di tale presupposto, ad opera dell'Art.4-*ter*, comma 1, lett.1), del d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, considerato in

particolare che questa ultima disposizione ha sostituito l'Articolo 14-*decies* della L.3/2012 il cui comma 2 ora prevede che :

“ Il liquidatore, autorizzato dal Giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a fare dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile”

Considerato che la nuova disciplina legislativa introduce inequivocabilmente la legittimazione del Liquidatore ad esercitare ex novo o a proseguire l'azione revocatoria ai sensi dell'Art. 2901 c.c, presuppone:

implicitamente l'irrilevanza, ai fini dell'accesso alla procedura degli atti compiuti dal Debitore in pregiudizio dei creditori

(Tribunale di Lecco R.G Sovr. N.17/2020 del 16/01/21 - Giudice Dott. Edmondo TOTA)

L'irrilevanza ai fini dell'accesso alla procedura si estende altresì alla “Meritevolezza” del Debitore, in quanto non pertinente alla procedura di all'Art. 14-Ter L.3/2012, come si evince dall'interpretazione testuale della norma, che fa obbligo al Giudice esclusivamente di verificare la completezza della documentazione fornita idonea a ricostruire la situazione economico/finanziaria del Debitore

Pertanto la meritevolezza della condotta del Debitore non è requisito richiesto ai fini dell'ammissibilità della procedura di liquidazione del patrimonio, atteso che il giudizio di meritevolezza è espressamente contemplato solo all'Art. 14-terdecies, comma 2 L.3/2012 nel contesto del sub procedimento , successivo ed eventuale rispetto alla liquidazione, diretto all'esdebitazione, come del resto riconosciuto dalla Giurisprudenza

(Tribunale di Roma n. cron.4906/19 del 23/12/19 R.G.16369/19 del 29/12/19)

Dott. Antonino La Molfà – Presidente

Dott.ssa Angela Coluccio – Giudice

Dott. Marco Genna - Relatore

La meritevolezza di conseguenza non è requisito richiesto nella procedura di cui all'Art.14 -Ter e succ. modificazioni L.3/2012.

Alla medesima considerazione, diversamente articolata, è giunto anche il Tribunale di Rimini, argomentando che:

*avendo l'istante domandato di accedere alla procedura di liquidazione ex Art. 14-ter e ss. L.3/2012 non occorre valutare la fattibilità della soluzione proposta e la attuabilità della medesima, avendo la procedura finalità **esclusivamente dismissiva** senza alcun elemento negoziale, non rilevando neppure il giudizio sulla diligenza serbata dal Debitore nell'assunzione delle obbligazioni, trattandosi di valutazioni da compiersi nel distinto successivo giudizio ex art.14-terdecies L.3/2012*

Tribunale di Rimini

R.G. 11/20121 del 12/08/21

Dott.ssa Rossi Silvia

La stipula di finanziamenti per fare fronte a precedenti debiti maturati, non si pone peraltro in contrasto con un canone di meritevolezza nel ricorso al debito.

A tale valutazione si perviene valorizzando le modifiche introdotte dalla L.n.176 del 18 Dicembre 2020 attraverso la riformulazione dell'Art.7

L'interpretazione del requisito di meritevolezza debba essere necessariamente orientato alla ratio sottesa della legge sul sovraindebitamento, individuata al fine di evitare fenomeni di estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito "sommerso"

(Trib. di Reggio Emilia R.G.V 1-1/2020 – del 16/03/21)

Dott. Francesco Parinoli **Presidente**
Dott.ssa Simona Boiardi **Giudice Relatore**
Dott. Damiano Dozzi **Giudice**

Quanto sopra per evidenziare come la liquidazione del patrimonio sia una procedura comunque permeata dal riconoscimento di un *favor* per il sovraindebitato, *favor*, così come confermato dal Tribunale di Mantova in camera di consiglio.

Non disponendo tale soggetto di altro strumento onde potere porre rimedio alla propria situazione di sovraindebitamento (Cif. Tribunale di Lecco 5/01/21 – Tribunale di Forlì 6/11/20 - Tribunale di Bologna 19/10/2020 – Tribunale di Roma 29/04/19) evidenziandosi al proposito:

- a) Che la finalità perseguita dalla L.3/2012 (resa ancor più evidente dalle successive modifiche intervenute che ne hanno progressivamente ampliato la portata applicativa) suggerisce di adottare criteri interpretativi che favoriscono l'accesso al rimedio in questione onde limitare i fenomeni connessi all'usura e all'estorsione*

Tribunale di Mantova Riunito in Camera di Consiglio dell'8 Aprile 2021

Presidente Relatore Estensore **Dott. Mauro P. BERNARDI**
Giudice **Dott.ssa Alessandra VENTURINI**
Giudice **Dott. Giorgio BERTOLA**

Tali considerazioni, derivano dalla consapevolezza, che non vi sarà nessun o alcun *Vulnus* per i creditori, poiché essi non avrebbero conseguito di meglio nell'esecuzione individuale.

Al contrario un più approfondito controllo della procedura concorsuale può garantire una migliore esitazione del credito, anche mediante eventuali attività sopravvenute nei quattro anni successivi all'apertura della Liquidazione.

B) Qualifica di imprenditore cosiddetto “Sotto Soglia”

Il Sig. **Vlahov Roberto** esercita l'attività di mediatore in immobili Codice Ateco , attraverso la ditta individuale Vlahov Roberto con sede in Bologna Via – CAP – P.I. iscritto alla camera di commercio di Bologna con la qualifica di Piccolo Imprenditore (Sezione Speciale)

(All. doc. n. 02 - Certificato Camerale Vlahov Roberto)

Che il ricorrente ha sempre tenuto adeguata contabilità in regime semplificato, tramite lo Studio S.P.O.A SaS di Rag.ra Gloria Maratelli, dalla quale si evidenzia che lo stesso è soggetto non fallibile

Scritture contabili allegate:

(All. doc. n. 03 – Bilancio al 31/12/2021)

(All. doc. n. 03.A – Bilancio al 31/12/2020)

(All. doc. n. 03.B – Bilancio al 31/12/2019)

(All. doc. n. 03.C – Registri IVA 2021)

(All. doc. n. 03.D – Registri IVA 2020)

(All. doc. n. 03.E – Registri IVA 2019)

Che ha sempre correttamente presentato le dichiarazioni fiscali

(All. doc. n. 04 – Unico e IVA 2021)

(All. doc. n. 04.A – Unico e IVA 2020)

(All. doc. n. 04.B – Unico e IVA 2019)

C) Sull'esdebitazione

Ai sensi dell'Art.14-*quinquies* L. 3/2012 con il Decreto di Apertura emesso dal Giudice equiparato all'atto di pignoramento dispone ai sensi del comma 4, che la procedura rimanga aperta sino alla completa esecuzione del programma.

Il beneficio della esdebitazione di cui all'art. 14-*terdecies* della L. 3/2012 di conseguenza è solo eventuale e comunque demandato ad un successivo procedimento da radicarsi nei modi di legge, imponendo al debitore di assolvere agli obblighi di cui all'art.14 -*terdecies* L.3/2012.

Si intende sottolineare, come la Sig.ra Gamberini Riccarda, pensionata e i Sigg. Vlahov Roberto e Guido rispettivamente piccolo imprenditore e pensionato, liberati dai debiti, potranno contare su di un reddito sufficiente a garantire una corretta esecuzione degli impegni assunti per il quadriennio, di reinserirsi a pieno titolo nel contesto socio produttivo, nel pieno rispetto delle norme previste e necessarie per raggiungere il fine ultimo della procedura di liquidazione del patrimonio, e cioè l'Esdebitazione.

D) Beni ed utilità sopravvenute nel quadriennio

Trattandosi di piano di Liquidazione, ai sensi dell'art.14 *undecies*, L.3/2012, i beni eventualmente sopravvenuti, nei quattro anni successivi al deposito della domanda costituiranno oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e per la conservazione dei beni medesimi, intendendosi a favore dei creditori concorsuali l'eventuale maggiore importo che deriverà dall'esecuzione del piano.

I debitori, resi edotti di quanto precede, hanno dichiarato che intendono comunque avvalersi della procedura di liquidazione dei beni in quanto la ritiene una modalità organica e meno onerosa per assolvere ai loro debiti, seppur parzialmente, nei confronti dei creditori.

ESPONGONO

1) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PRECEDENTEMENTE SVOLTE

A) Dichiaro la Sig.ra **Gamberini Riccarda**

Dal 1968 ho iniziato la mia vita lavorativa, sempre come impiegata con contratti di lavoro a tempo indeterminato, poi dal 2004 sono in pensione.

Non ho mai esercitato alcuna attività professionale ne imprenditoriale, e la mia posizione debitoria è stata sostanzialmente generata e conseguente all'acquisto dell'appartamento in Via Bologna, dove ancora risiedo (Prima Casa) in data 31 Luglio 2006 Rogito Dott. Alessandro Magnani per euro 370.000,00, contraendo un Mutuo Ipotecario trentennale con la Carige in cui data la mia non più giovane età, fu richiesta la cointestazione dello stesso da parte di mio figlio Vlahov Roberto

(All. doc. n. 05 – Rogito e Mutuo ipotecario 1^ grado)

Mio marito Vlahov Guido, al tempo dell'acquisto dell'immobile ex lavoratore dipendente, aveva lasciato il lavoro causa una grave forma depressiva e quindi dopo un lungo periodo di inattività iniziò a coadiuvare mio figlio Vlahov Guido nella sua attività di Agente Immobiliare.

A tale scopo, anche per sostenere economicamente i miei famigliari, i quali avevano contratto finanziamenti con la Banca Carige, e su suggerimento dello stesso Istituto di Credito, al fine di estinguere gli stessi, contraemmo un Mutuo Ipotecario di 2^ grado con la stessa Banca Carige in data 8 Febbraio 2013 durata 15 anni per euro 42.000,00 garantito da mio Marito Vlahov Guido e da mio figlio Vlahov Roberto

(All. doc. n. 06 – Mutuo ipotecario 2^ grado)

Attualmente, per le ragioni meglio evidenziate nel capitolo successivo, non abbiamo più potuto onorare le rate e quindi attualmente l'immobile in oggetto è oggetto di pignoramento da parte della Palatino SPV mandataria della del Credito Fondiario/ Carige per entrambi i mutui

(All. doc. n. 07 – atto di precetto)

Nel Aprile 2012, in funzione della grave crisi immobiliare, sempre allo scopo di aiutare mio figlio agente immobiliare, ho contratto un finanziamento con cessione del quinto Prestitempo decennale, per euro originali di 21.819,84 praticamente estinto

(All. doc. n. 08 – Contratto Prestito)

Tutti gli altri debiti, che andrò ad elencare, sono esclusivamente conseguenti a garanzie prestate a mio marito Vlahov Guido e mio figlio Vlahov Roberto

B) Dichiaro il Sig. Vlahov Guido

Fino alla fine degli anni 90 ero precedentemente impiegato presso una Compagnia di Assicurazione poi diventato dipendente di un Istituto di Credito. In seguito ad un sinistro avvenuto presso una mia proprietà, che è andata a fuoco con tutti i beni anche di terzi che vi erano presenti mi sono trovato in gravissime difficoltà finanziarie.

La dinamica dell'incendio, le conseguenze successive, mi hanno posto in una grave crisi depressiva, ed ho lasciato il lavoro chiudendomi in me stesso, incapace di somatizzare quanto avvenuto.

Fortunatamente ho potuto contare sull'aiuto di Mia Moglie che aveva un lavoro dipendente e non senza sacrificio è riuscita a fare fronte alle spese di mantenimento del nucleo familiare.

Mi sono parzialmente ripreso ed ho cominciato a coadiuvare mio figlio Roberto nell'attività di agente immobiliare, che seppur giovanissimo aveva iniziato anche per provvedere non solo alle sue esigenze ma anche contribuendo alle spese del mio nucleo familiare.

C) Dichiaro il Sig. Vlahov Roberto

Come precedentemente dichiarato da mio padre, ho iniziato giovanissimo l'attività di Agente Immobiliare, prima come coadiutore poi avendo sostenuto con successo l'esame di abilitazione, ho costituito nel 1997 l'impresa individuale Roberto Vlahov con sede attuale

presso la mia residenza in Via _____ - Bologna (p.i. _____) ed iscritta al
REA – BO _____, che ancora è la fonte del mio lavoro e dei miei redditi.

2) SULLE RAGIONI DELL'INCAPACITA DEI RICORRENTI AD ADEMPIERE ALLE PROPRIE OBBLIGAZIONI

A) Dichiaro la Sig.ra Gamberini Riccarda

*Nel 2006, come già evidenziato precedentemente anche nell'istanza di Liquidazione del
Patrimonio di mio marito Vlahov Guido e di mio figlio Vlahov Roberto, al fine di garantirci
una stabilità abitativa, ho contratto con Carige un mutuo ipotecario per l'acquisto di un
appartamento sito in Via _____ – Bologna*

*Voglio sottolineare come la Banca per erogare il mutuo ci propose una operazione “Baciata”
facendoci acquistare obbligazioni ed azioni della Banca.*

*Potevo contare unicamente sul mio stipendio di impiegata, sostanzialmente il peso della
famiglia gravava quasi integralmente su di me.*

*Con la cessione del quinto mi trattenevano circa 270 euro al mese dalla busta paga, nel 2016
ho subito un ulteriore pignoramento di euro 100,63 da creditis per un finanziamento di mio
marito Vlahov Guido in cui ero coobbligata*

(All. doc. n. 09 – Verbale udienza di assegnazione)

*Nel 2004, mi è stato diagnosticato un tumore alla mammella, dove ho subito un intervento
chirurgico,*

Nel 2017, mi sono fratturata l'omero

*Nel 2021 mi è stata diagnosticata una rachide Toracico lombare che riduce ai minimi termini
la mia mobilità, già compromessa dalle precedenti patologie*

(All. doc. n. 10 – Certificazione medica)

Attualmente la Sig.ra Gamberini Riccarda è pensionata, e quindi nell'assoluta impossibilità di onorare i debiti diretti e quelli assunti in via solidale, vittima inoltre di grave patologia medica.

Dall'esame di questa sintetica cronistoria emerge come la Sig.ra Gamberini Riccarda abbia assunto le obbligazioni finanziarie, per pura solidarietà parentale, mettendo a disposizioni l'unico immobile di proprietà frutto del risparmio di una vita.

(All. doc. n. 11 – Visure immobiliari – Ispezioni Ipotecarie)

B) Dichiaro il Sig. Vlahov Guido

Come sarà meglio specificato nell'istanza di accesso al Piano del Consumatore, di mia moglie Gamberini Riccarda, con la stessa nel 2006, anche incoraggiata dai buoni risultati ottenuti da mio figlio Roberto, decidemmo, in considerazione di dell'affitto oneroso che pagavamo, e per garantirci un futuro abitativo stabile, di comperare un abitazione in Via – Bologna, sottoscrivendo un mutuo ipotecario.

Data la nostra età avanzata e dovendo richiedere compatibilmente alle nostre risorse finanziarie una rata compatibile esclusivamente con un mutuo trentennale, fu richiesto di cointestare a mio figlio Roberto il mutuo stesso.

La situazione di appesantimento finanziario e di conseguente impossibilità di onorare gli impegni della propria attività da parte di mio figlio Roberto, il fatto che mia moglie fosse nel frattempo andata in pensione, ci ha posto nell'impossibilità di pagare il mutuo e le altre posizioni finanziarie. Attualmente io stesso sono Pensionato

C) Dichiaro Il Sig. Vlahov Roberto

Come già dichiarato da mio Padre, purtroppo la crisi edilizia del 2011 ha colpito duramente tutto il settore immobiliare, e la mia attività non ne è certo stata esclusa.

Nel tentativo come molti altri operatori del settore, sperando che la situazione si riprendesse, anche con l'aiuto di mia Madre e di mio Padre ho contratto debiti per cercare di riprendere una gestione economica dell'attività.

Abbiamo quindi anche sottoscritto un mutuo di secondo grado con la stessa Banca titolare della prima ipoteca, ed il ricavato è stato utilizzato essenzialmente per coprire posizioni debitorie in capo alla mia ditta individuale.

Come è ben noto a tutti la crisi immobiliare non si è risolta per gli anni a seguire, e quindi la mia impossibilità di onorare i debiti contratti, è generata nell'insolvenza.

Attualmente, pare esserci una certa ripresa nel mercato immobiliare, e confido di potere, liberato dalla pressione debitoria passata, di potermi ricostruire una vita professionale e personale che mi garantisca la futura stabilità.

3) SULLA SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE E SUGLI ATTI DI DISPOSIZIONE DEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.

Non ci sono stati atti dispositivi significativi da parte della Sig.ra Gamberini Riccarda negli ultimi 5 anni.

Non ci sono stati atti dispositivi significativi da parte del Sig. Vlahov Guido negli ultimi 5 anni.

Non ci sono stati atti dispositivi significativi da parte del Sig. Vlahov Roberto negli ultimi 5 anni.

4) INDICAZIONE DI EVENTUALI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Non risultano atti dei debitori impugnati dai creditori come attestato dai ricorrenti

5) ELENCO SPESE CORRENTI DI SOSTENTAMENTO

La norma di cui alla legge 3/2012 nulla indica nella quantificazione del minimo vitale indisponibile, se non nel definire che lo stesso debba essere valutato in maniera idonea a garantire un dignitoso tenore di vita.

Una indicazione congruente seppur non completamente pertinente alla posizione in oggetto, in quanto riferita al debitore INCAPIENTE la rileviamo nell'integrazione della L.3/2012; è intervenuta la legge n.176/2020 del 18 Dicembre 2020, che all'Art. 14- *quaterdecies* comma 2, in merito al debitore incapiente, testualmente recita:

la valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotti le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n.159

Fermo restando che la determinazione del “Minimo Vitale Indisponibile” è di assoluta ed esclusiva competenza del Giudice indicandola dell'eventuale decreto di apertura.

Al debitore è fatto esclusivamente obbligo di indicare per aggregati le spese mensili, nel considerare il “Dignitoso” tenore di vita, si è considerata l'effettiva esigenza della persona per aggregati, limite oltre il quale non si può obbiettivamente scendere.

A) Gamberini Riccarda e Vlahov Guido

Attualmente la Sig.ra Gamberini Riccarda, alla sua non più giovane età, vive con il Coniuge Vlahov Guido anche egli anziano, con le loro pensioni, gravate da pignoramenti giudiziari e volontari, neppure sufficienti a mantenere anche un solo mero dignitoso tenore di vita

Alimentari	Euro 504,00
Non Alimentari	450,00
Utenze e condominiali	220,00
Igiene personale e pulizia casa	200,00
Sanità/Ticket	180,00
Trasporti	150,00
Comunicazioni e Telefoniche	100,00
Assicurazioni	120,00
Tempo libero	210,00
Imprevisti	250,00
Quota mensile per diritto abitazione	200,00
Totale Spesa Mensile	2.584,00

(All. doc. n. 12 – Stato di Famiglia- Certificato Residenza – Documento Identità)

(All. doc. n. 13 – Dichiarazione redditi ultimi 3 anni)

B) Vlahov Roberto

Attualmente il Sig. Vlahov Roberto, single, lavoratore autonomo, vive in affitto in Bologna Via
e dispone di redditi da lavoro autonomo.

Affitti e spese condominiali /riscaldamento	Euro 650,00
Alimentari	250,00
Non alimentari	140,00
Utenze	90,00
Igiene personale e pulizia casa, spese varie	60,00
Sanità e tiket (ha subito un trapianto)	50,00
Comunicazioni e telefoniche	30,00
Trasporti-Assicurazioni-	70,0
Imprevisti	100,00
Tempo libero proprio	80,00
Totale spesa mensile	1.520,00

Le dichiarazioni dei redditi sono presenti agli allegati docc. 04 - 04.A - 04.B

(All. doc. n. 14 – Residenza e stato di famiglia)

(All. doc. n. 14.A – Contratto di Affitto)

6) ELENCO DEI CREDITORI CON INDICAZIONE DEGLI IMPORTI

DEBITI

6.1) - Gamberini Riccarda

Euro 548.347,48

Prededuzione

Euro 5.636,44

Compenso OCC Si fa riferimento al Compenso del Gestore della Crisi L'importo comprende altresì il compenso per l'assistenza nella fase di liquidazione finalizzata al perfezionamento delle vendite e distribuzione del ricavato e per il quale si auspica la conferma del Dott. Sebastiano Resta	Euro 2.636,44
Compenso Advisor del debitore- Dott. Gilberto Battistini	Euro 2.000,00
Legale del debitore - Avv. Francesco Brandoli	Euro 1.000,00

(All. doc. n. 15 – Preventivo OCC)

ALTRI DEBITI

Euro 542.711,04

(All. doc. n. 16 – Centrale Rischi Banca d'Italia)

AMCO (mai contestato)	3.057,00
Fino 2 securisation (ex do Bank – Unicredit chirografaro con il figlio Roberto Vlahov e con garanzia marito Guido Vlahov)	40.246,00
Creditis	18.337,40

<i>(quale coobbligata con il marito Guido e dove subisce pignoramento di 100, 65 euro mensili)</i>	
Best Capital – già Emilbanca <i>(garante figlio Roberto e Marito Guido)</i>	19.102, 60
Palatino ex Carige ipoteca 1^ grado <i>(con il figlio Roberto)</i>	377.293,46
Palatino ex Carige ipoteca di 2^ grado <i>(Con il Marito Guido e il Figlio Roberto)</i>	59.522,48
IFIS ex Compas <i>(Coobbligata con il figlio Roberto)</i>	25.152,10

Pignoramenti in essere

(All. doc. n. 17 – Pignoramento Palatino)

Oltre al precetto

(All. doc. n. 18 – Precetto IFIS)

Nonostante ciò la Signora Gamberini Riccarda non ha mai subito Protesti

(All. doc. n. 19 – Visura Protesti)

6.2) Vlahov Guido

Euro 253.418,68

Compenso Organismo Composizione della Crisi	Euro 939,29
---	-------------

Trattasi del compenso per l'OCC/ODCEC di Bologna

Tali passività sono definite in accordo con il debitore, in particolare, con specifico riferimento all'OCC, si precisa che è stato determinato in funzione di quanto indicato dai parametri dell'art.16 L.3/2012 ed in linea con la consuetudine in uso presso il tribunale di Bologna (applicazione della percentuale massima dell'attivo realizzato e minima al passivo) ma operando una riduzione nella misura del massimo del 40% sul compenso in considerazione del caso specifico del ricorrente.

(All. doc. n.20 – Preventivo OCC/ODCEC di Bologna)

ALTRI DEBITI

Euro 252.479,39

(All. doc. n. 21 - Centrale Rischi Banca d'Italia)

(All. doc. n. 22 – Carichi Pendenti)

Saphira SPV dec. Ingiuntivo	Euro 7.211,29
Saphira SPV dec.Ing.	19.036,54
At Npl	3.353,42
Credifamiglia - Ifis	8.838,69
Consumit	2.524,43
Consumit	2.839,96
Axactor Italy	9.117,23
Banca Ifis (pig.presso terzi)	21.514,32
Comune di Bologna (affissioni)	2.211,20
Comune di Bologna (sanzioni)	1.947,29
Creditis Servizi Finanziari – Coobbligato con la Moglie Gamberini Riccarda	18.337,40
Best Capital – già Emilbanca coobbligato con la Moglie Gamberini Riccarda e il Figlio Roberto	19.102,60

Palatino Carige 2^ grado coobbligato con la Moglie Riccarda Gamberini ed il Figlio Roberto	59.522,48
Banca IFIS Finanz.n. – Auto	13.428,15
Eurogest Carta di Credito – Money Card	3.333,25
Eurogest Carta di Credito n.2 – Monei Card	2.979,51
Monte Paschi Chiusura c/c n.	8.788,72
Banca IFIS Finanziamento n.	3.549,16
Banca IFIS Area npl fin. N. – ex consumit	30.853,42
Croma originario consumit Fin. N.	13.990,33

(All. doc. n. 23 – Agenzia Entrate Riscossione)

(All. doc. n. 24 – IBL Banca)

(All. doc. n. 25 – AT NPL S ex MPS)

(All. doc. n. 26 – Axactor Toyota)

(All. doc. n. 27 – Consumit)

(All. doc. n.28 . Consumit 2)

(All. doc. n.29 – Credifamiglia)

(All. doc. n. 30 – Croma)

(All. doc. n.31 – IFIS Compass)

(All. doc. n.32 – Chiusura Conto MPS)

(All. doc. n. 33 – MPS Consumit)

(All. doc. n.34 – Axactor Avv.Colombo)

(All. doc. n.35 – Tundra SPE)

Il Ricorrente Vlahov Guido non ha mai subito protesti

(All. doc. n. 36 – Visura Protesti)

6.3) Vlahov Roberto**Euro 664.772,91**

Compenso Organismo Composizione della Crisi	Euro 1.564,12
---	---------------

Trattasi del compenso per l'OCC/ODCEC di Bologna

Tali passività sono definite in accordo con il debitore, in particolare, con specifico riferimento all'OCC, si precisa che è stato determinato in funzione di quanto indicato dai parametri dell'art.16 L.3/2012 ed in linea con la consuetudine in uso presso il tribunale di Bologna (applicazione della percentuale massima dell'attivo realizzato e minima al passivo) ma operando una riduzione nella misura del massimo del 40% sul compenso in considerazione del caso specifico del ricorrente.

(All. doc. n. 37 – Preventivo OCC/ODCEC di Bologna)

ALTRI DEBITIEuro 663.208,79

Fino 2 securisation (ex Do Banc – Unicredit chirografario coobbligato con la Madre Gamberini Riccarda	Euro 40.246,00
IFIS coobbligato con la Madre Gamberini Riccarda	Euro 25.152,00
Palatino Carige 1^ grado con la Madre Gamberini Riccarda	Euro 377.293,46
Palatino Carige 2^ grado coobbligato con la Madre Gamberini Riccarda e il Padre Vlahov Guido	59.522,48
Saphira coobbligato con il Padre Guido	19.036,54
Maran Credit Solution	4.533,54
Comune di Bologna (pign.presso del conto corrente)	18.089,00
Equitalia estratto di ruolo	142.776,44
Iva da pervenire	14.877,00
Inps da pervenire	3.851,00

Imposte per anno 2021 non versate	7.804,00
Best Capital Italy srl – Garantito da Vlahov guido e Gamberini)	19.102,60

(All. doc. n. 38 – Estratto di Ruolo)

(All. doc. n. 39 – Carichi Pendenti ADE)

(All. doc. n. 40 – Carige)

(All. doc. n. 41 – Merfina)

(All. doc. n. 42 – Decreto Ingiuntivo Emilbanca)

(All. doc. n. 43 – Pignoramento Conti Correnti)

(All. doc. n. 44 – Centrale Rischi Banca d'Italia)

(All. doc. n. 45 – CRIF)

(All. doc. n. 46 – Visura Protesti)

Le posizioni debitorie sono provvisorie in quanto si tratta di situazione dinamica e suscettibile di modificazione nel periodo.

7) ELENCO DEI BENI DI PROPRIETÀ DEI RICORRENTI

ATTIVITÀ

7.1) GAMBERINI Riccarda

Il Debitore Sig.ra Gamberini Riccarda possiede esclusivamente l'immobile in cui risiede con il coniuge, il cui valore dell'intera quota non supera i 140.000,00 euro

(All. doc. n.47 – Perizia Immobiliare indicativa)

Possiede una autovettura Fiat del 2005 KW 44 TG

dal valore inconsistente.

(All. doc. n. 48 – Nota PRA)

Attivo presunto Realizzabile Immobile sito in Via Quadri n.6)	Euro 140.000,00
---	-----------------

7.2) VLAHOV Guido

Non avendo il Debitore proprietà immobiliare o di beni mobili registrati, l'attivo messo a disposizione sarà quanto eccedente il Minimo Vitale Indisponibile indicato dal Giudice Delegato, che si stima al momento indicativamente in euro 150,00 mensili per 48 mesi

(All. doc. n. 49 – Risultanze Catastali)

Attivo presunto realizzato	Euro 7.200,00
----------------------------	---------------

7.3) VLAHOV Roberto

Non avendo il Debitore proprietà immobiliare o di beni mobili registrati, l'attivo messo a disposizione sarà quanto eccede il Minimo Vitale Indisponibile indicato dal Giudice Delegato, che si stima al momento indicativamente in euro 100,00 mensili per 48 mesi

(All. doc. n. 50 – Risultanze Catastali)

Attivo presunto realizzato	Euro 4.800,00
----------------------------	---------------

8) PROPOSTA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

8.1) GAMBERINI RICCARDA

Dopo avere delineato i presupposti per l'ammissione alla procedura, con l'obiettivo di raggiungere il componimento della crisi finanziaria del debitore/consumatore, con formule e modalità operative che siano le più efficienti e convenienti per il ceto creditorio, nel rispetto della legge e dei diritti dei

creditori, si procede ad illustrare la presente proposta di piano di risoluzione della crisi da sovraindebitamento che la Sig.ra Gamberini Riccarda intende sottoporre.

La ricorrente, intende fare proprio quanto disposto dall' Art.9, co. 3-bis, lett.e) in merito al cosiddetto "minimo vitale indisponibile" di cui anche alla sentenza della Corte di Cassazione n.6548 del 22 marzo 2011, per la quale la nozione dello stesso

"è diversa e più ampia rispetto alla quota impignorabile di stipendi e pensioni di cui all'Art.545 c.p.c e al d.p.r 180 del 1950, per i quali vige l'assoluta impignorabilità della parte di emolumento necessaria ad assicurare un una esistenza dignitosa con il soddisfacimento dei bisogni primari di vita."

Non si può quindi negare come per *bisogno primario di vita*, non si debba solo ed esclusivamente intendere l'aspetto meramente economico necessario alla sussistenza, ma ed in particolare nel caso di una persona in età avanzata, come nel nostra specifica situazione, considerare "*bisogno primario di vita*" la possibilità di potere disporre dell'abitazione in cui ha trascorso la propria esistenza, dove sussistono i ricordi di una vita e di un trascorso familiare, ed alla quale va riconosciuto il diritto di completare, quanto più serenamente possibile, la propria esistenza.

Alla non più giovane età di 75 anni il trauma psicologico conseguente al rilascio forzoso dell'immobile sarebbe insostenibile, aggravato dalla condizione precedentemente segnalata delle patologie mediche di cui soffre.

La nostra stessa Costituzione, all'art. 3, richiede di rimuovere quegli ostacoli di ordine economico che impediscano il pieno sviluppo della persona umana, per cui nella contrapposizione di interessi costituzionali, tra la tutela della dignità umana e tutela del credito, quest'ultimo deve necessariamente soccombere.

La volontà del legislatore, nel formulare l'intero palinsesto normativo della 3/2012, ha sempre fatto proprio quale elemento sostanziale, la ricerca, affidata al gestore della crisi di ogni e qualsiasi

legittima opportunità, attribuendo allo stesso, la formulazione di proposte che garantiscano un'equa tutela del debitore e del creditore, finalizzata a realizzare il cosiddetto "Start up" e cioè la possibilità concessa alla persona meritevole ed incolpevolmente sovraindebitata, di rientrare a pieno titolo e per quanto possibile ad un'esistenza dignitosa alleggerita se non liberata dall'oppressione debitoria.

Si voglia inoltre considerare la volontà del legislatore rivolta a salvaguardare per il debitore consumatore proprietario della prima casa, concretizzata nella formulazione della **Legge n.69/2021 di cui all'Art.41-Bis** a cui disgraziatamente il debitore istante per mere condizioni temporali non può accedere, fermo restando che sussistono tutte le altre condizioni previste.

Di conseguenza la Sig.ra Gamberini Riccarda, per le ragioni sopra esposte chiede che venga riconosciuto alla stessa il diritto di abitazione da gravare sulla vendita dell'immobile di cui è titolare.

Anche escludendo le motivazioni di carattere umanitario, che da sole ne garantirebbero la convenienza, come meglio precisato il potere vendere l'immobile CON IL DIRITTO DI ABITAZIONE l'età avanzata di anni 75 della Gamberini Riccarda a cui si ritiene di concedere il diritto di abitazione, non inficia il probabile realizzo inferiore alla liquidazione del patrimonio

(Si evidenzia di seguito la comparazione periziale conseguente al valore attribuito all'immobile con diritto di abitazione concesso a persona di anni 75 è del 70% è quindi assai vicina al valore di realizzo anche nel caso non si concedesse il diritto di abitazione come richiesto)

Gamberini Riccarda	Euro 140.000,00
--------------------	-----------------

Ripartizione

A) Prededuzione **Euro 5.636,44**

Compenso OCC, si fa riferimento al Compenso del Gestore della Crisi L'importo comprende altresì il compenso per l'assistenza nella fase di liquidazione finalizzata al perfezionamento delle vendite e distribuzione	Euro 2.636,44
--	---------------

del ricavato e per il quale si auspica la conferma del Dott. Sebastiano Resta	
Compenso Advisor del debitore- Dott. Gilberto Battistini	Euro 2.000,00
Compenso Legale del Debitore – Avv. Francesco Brandoli	Euro 1.000,00

Il residuo a disposizione del Liquidatore

8.2) VLAHOV Guido

La proposta presentata si basa sullo schema di cui all'art.810 del c.c. il quale recita che *...sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti...* attraverso la cessione di redditi futuri

Vlahov Guido	Euro 7.200,00
--------------	---------------

Ripartizione

Compenso OCC, Si fa riferimento al Compenso del Gestore della Crisi L'importo comprende altresì il compenso per l'assistenza nella fase di liquidazione finalizzata al perfezionamento delle vendite e distribuzione del ricavato e per il quale si auspica la conferma del Dott. Sebastiano Resta	Euro 939,29
---	--------------------

Il residuo a disposizione del Liquidatore

8.3) VLAHOV Roberto

La proposta presentata si basa sullo schema di cui all'art.810 del c.c. il quale recita che *...sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti...* attraverso la cessione di redditi futuri

Vlahov Roberto	Euro 4.800,00
----------------	---------------

Ripartizione

Compenso OCC. Si fa riferimento al Compenso del Gestore della Crisi L'importo comprende altresì il compenso per l'assistenza nella fase di liquidazione finalizzata al perfezionamento delle vendite e distribuzione del ricavato e per il quale si auspica la conferma del Dott. Sebastiano Resta	Euro 1.564,12
--	---------------

Il residuo a disposizione del Liquidatore

I crediti precedenti all'ammissione del piano, ma di cui si ignora l'esistenza, saranno liquidati nella misura massima del ricavato messo a disposizione, potendosi di conseguenza ridurre le predette percentuali che, nel caso, saranno ricalcolate in modo da garantire il maggiore soddisfacimento dei creditori privilegiati rispetto ai chirografari.

Laddove pervengano ulteriori attività e/o entrate nel corso del quadriennio, le stesse verranno messe a disposizione del liquidatore e liquidate con i parametri precedentemente descritti.

Sarà necessaria la nomina di un liquidatore che procederà all'esecuzione del piano.

9) CONSIDERAZIONI FINALI

Il palinsesto legislativo della l.3/2012, seppur chiaro nei suoi intenti e cioè di favorire il reinserimento del debitore incolpevole nel processo produttivo, è pur carente nelle disposizioni esecutive e non sufficientemente chiaro nell'identificare i limiti temporali verso cui è necessario estendere l'indagine conoscitiva.

Il limite di 5 anni richiesto per gli unici due elementi sostanziali necessari a verificare il precedente accesso a una delle procedure previste dalla L.3/2012 e per la verifica dell'assenza di atti di

segregazione e/o sottrazione del patrimonio alla massa creditoria, pare essere il limite che il legislatore ha voluto indicare.

Nella posizione degli Istanti, nel corso, si è comunque evidenziata una sostanziale correttezza e l'inesistenza di atti di segregazione del patrimonio, e di Dolo/Colpa Grave.

Trattandosi di piano di Liquidazione, ai sensi dell'art.14 *undecies*, L.3/2012, i beni eventualmente sopravvenuti, come già in precedenza citato, nei quattro anni successivi al deposito della domanda costituiranno oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e per la conservazione dei beni medesimi, intendendosi a favore dei creditori concorsuali l'eventuale maggiore importo che deriverà dall'esecuzione del piano.

10) I PRESUPPOSTI DI ACCESSO ALLA PROCEDURA

Il fine ultimo della norma è quindi quello di liberare il debitore dai propri debiti, il cosiddetto "CRAM DOWN", e permettergli attraverso il "FRESH START" l'opportunità di reinserirsi nel contesto socio produttivo per ottenere il fine ultimo della procedura, la definitiva esdebitazione a condizione che abbia rispettato quanto esplicitamente previsto dall' Art. 14 - *terdecies* (Esdebitazione).

La **procedura della liquidazione del patrimonio** persegue, infatti, unicamente l'obiettivo della cessione integrale dei beni del debitore alla massa dei creditori concorsuali, senza riconoscere alcun sostanziale beneficio al debitore, se non nel caso in cui a quest'ultimo venga concessa come sopra meglio specificato, l'esdebitazione

11) ATTENDIBILITÀ DEL PIANO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

L'attendibilità dei dati dei ricorrenti è confermata nella relazione ex art.9 L. 3/2012 redatta dal Gestore della Crisi Dott Sebastiano Resta. In tale documento, l'OCC ha confermato la sostanziale veridicità dei dati.

12) RISERVA DI PRPORRE MODIFICHE

I ricorrenti si riservano, nella massa dei creditori, di apportare eventuali modifiche, integrazioni o correzioni ai sensi dell'art.9 comma 3-ter L. n.3/2012.

13) CONCLUSIONI

In base a quanto sopra descritto I Sigg. GAMBERINI Riccarda, VLAHOV Guido e VLAHOV Roberto, soggetti in stato di crisi in quanto insolventi, depositano il piano che prevede la soddisfazione dei crediti mediante liquidazione dei beni.

Trattandosi di piano di Liquidazione, ai sensi dell'art.14 *undecies* L.3/2012, i beni eventualmente sopravvenuti, come già in precedenza citato, nei quattro anni successivi al deposito della domanda costituiranno oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e per la conservazione dei beni medesimi, intendendosi a favore dei creditori concorsuali l'eventuale maggiore importo che deriverà dall'esecuzione del piano.

L'Advisor Dott. Gilberto Battistini e il legale hanno fatto presente al debitore che il beneficio della esdebitazione di cui all'art. 14 *terdecies* della L. 03/2012 è solo eventuale e comunque demandato ad un successivo ed eventuale procedimento da radicarsi nei modi di legge.

Il debitore, reso edotto di quanto precede, ha dichiarato che intende comunque avvalersi della procedura di liquidazione dei beni in quanto la ritiene una modalità organica e meno onerosa per assolvere ai suoi debiti, seppur parzialmente, nei confronti dei creditori.

Alla luce di quanto esposto, i Sigg. GAMBERINI Riccarda, VLAHOV Guido e VLAHOV Roberto

CHIEDONO

all'Ill.mo Tribunale adito:

- di dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art.14-ter della L. n. 3/2012;
- di nominare, ai sensi dell'Art. 14-quinques, comma uno, L. 3/2012 un Liquidatore dei beni;
- di fissare il limite al mantenimento e sostentamento dei Sigg. **Gamberini Riccarda e Vlahov Guido** congiuntamente tra loro nell'importo di euro **2.584,00 mensili** oltre i 150,00 euro mensili destinati alla procedura o nella diversa misura ritenuta congrua;
- di fissare il limite al mantenimento e sostentamento del Sig. **Vlahov Roberto** nell'importo di **euro 1.520,00 mensili** oltre i 100,00 euro mensili destinati alla procedura o nella diversa misura ritenuta congrua;
- di fissare nel termine di quattro anni il tempo di esecuzione e della liquidazione ai fini degli artt. 14undecies e 14terdecies della L. 3/2012;
- ordinare la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti a cura del liquidatore

Si produce copia della seguente documentazione

Documento A - Decreto

- 1- Nomina
- 2- Visura Camerale Roberto Vlahov
- 3- Bilancio 31.12.2021
 - 3.A – Bilancio 31.12.2021
 - 3.B – Bilancio 31.12 .2019
 - 3.C – Registri IVA 2021
 - 3.D – Registri IVA 2020
 - 3.E – Registri IVA 2019
- 4 - Unico – IVA 2021
 - 4.A – Unico e IVA 2020
 - 4.B – Unico e IVA 2021
- 5- Mutuo Ipotecario 1^ Grado
- 6 – Mutuo Ipotecario 2^ Grado
- 7 - Atto di Precetto
- 8- Cessione quinto Prestito

- 9 - Verbale udienza assegnazione creditis
- 10 – Certificazione medica
- 11 – Visura Immobiliare
- 12 – Documento identità e tessera sanitaria
- 13 – Dichiarazione dei redditi ultimi 3 anni
- 14 – Residenza e stato di famiglia
 - 14.A – Contratto Locazione
- 15 – Preventivo OCC
- 16 – Centrale rischi Banca d'Italia
- 17 – Pignoramento Palatino
- 18 – Atto di precetto
- 19 – Visura Protesti
- 20 – Preventivo OCC
- 21 – Centrale Rischi
- 22 – Carichi pendenti
- 23 – ADE Riscossione
- 24 – AIR IBL Banca
- 25 – AT NPL'
- 26 – Axactor Toyota
- 27 – Consumit
- 28 – Consumit 2
- 29 – Credifamiglia
- 30 – Croma
- 31 – IFIS Compass
- 32 – MPS Chiusura Conto
- 33 – MPS Consumit
- 34 – AXACTOR Italy
- 35 – Tundra spe
- 36 – Visura protesti Guido Vlahov
- 37 – Preventivo OCC
- 38 – Estratto di Ruolo
- 39 – Carichi Pendenti
- 40 – Carige
- 41 – Merfina

- 42 – Decreto Ingiuntivo Emilbanca
- 43 – Pignoramento Conti Correnti
- 44 – Centrale Rischio
- 45 – Crif Vlahov Roberto
- 46 – Visura protesti
- 47 – Perizia Immobiliare indicativa
- 48 – Nota PRA
- 49 – Risultanze Catastali Vlahov Guido
- 50 – Risultanze Catastali Vlahov Roberto
- 51 – Relazione Gestore Crisi

Bologna, lì 30 giugno 2022

Avv. Francesco Brandoli